

# Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri

Nota sui canoni 1044 e 1722

G. Paolo Montini

Ancorché il titolo della presente nota prefiguri una tematica e una trattazione molto vaste, lo scopo e l'oggetto di questo breve studio, come mostra il sottotitolo, si limitano a un quesito molto frequente e urgente, che viene posto dall'autorità ecclesiale (vescovo diocesano, superiore religioso)<sup>1</sup> al canonista e indirettamente all'ordinamento giuridico canonico vigente:

*«Di quali mezzi giuridici di intervento rapido e di quali soluzioni rapide ed incisive dispone il vescovo diocesano (o il superiore religioso) per intervenire – sia pure cautelativamente – nel caso di uno scandalo improvviso, nel quale un presbitero (magari parroco) fosse accusato di gravi crimini (per esempio, pedofilia), con interessamento della stampa e intervento della magistratura?».*

È a tutti noto il pericolo di procedere nel diritto canonico (come in ogni disciplina) attraverso la prospettazione di casi. La casistica sembra ormai tramontata. Nondimeno però si devono tener presenti due aspetti.

Il primo attiene alla vocazione pratica del diritto canonico. Non è stato infatti impiantato l'ordinamento giuridico per essere oggetto di riflessione o di insegnamento, bensì per volgersi immediatamente all'applicazione e tutti gli operatori del diritto (legislatore, interprete ed esperto) sono chiamati primariamente al confronto con la prassi e le sue esigenze.

Il secondo attiene alla capacità euristica e anche (perché no?) didattica della prospettazione di casi da risolvere.

<sup>1</sup> Il caso più frequente e grave attiene al vescovo diocesano. Il superiore religioso infatti possiede una gamma molto vasta di provvedimenti (trasferimento, dimissione dall'Istituto) che semplificano la problematica. Per questo nel prosieguo faremo riferimento esclusivamente al caso che concerne il vescovo diocesano.

Il caso che ci concerne è di attualità. Spesso l'autorità ecclesiastica competente è chiamata a confrontarsi con casi urgenti di questo tipo. La canonistica statunitense e canadese ha avuto modo (purtroppo) di esercitarsi approfonditamente sulla questione<sup>2</sup>, visto il diffondersi di notizie e procedimenti in quei paesi nei confronti di sacerdoti cattolici<sup>3</sup>.

Prima comunque di affrontare le alternative che la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato per il caso che ci concerne, sono indispensabili alcune premesse che delimitino chiaramente il ristretto ambito del nostro intervento. Esse sono principalmente le seguenti:

– È scontato che l'autorità canonica debba intervenire di propria iniziativa tutte le volte che abbia una *notitia criminis*, senza tergiversare né, tantomeno, attendere l'intervento della magistratura civile. In questo ambito l'autorità canonica possiede tutti gli strumenti (penali e disciplinari, istruttori) che le permettono un intervento tempestivo (seppure non affrettato o contratto da fattori esterni), riservato ed efficace sia in ordine all'accertamento dei fatti e delle responsabilità sia in ordine alla prevenzione del ripetersi degli stessi crimini. Il chierico interessato, infatti, normalmente non si opporrà a provvedimenti provvisori, cautelativi o comunque iniziali, volti a rassicurare l'autorità che vuole accertare i fatti.

– Il problema che ci concerne attiene piuttosto (o soprattutto) al caso in cui l'opinione pubblica, la stampa e/o l'autorità giudiziaria civile siano già intervenute nel divulgare l'ipotesi di reato, ponendo l'autorità canonica in una situazione oggettiva di pressione. Come dire: «Noi abbiamo saputo questo e fatto questo; il vescovo che provvedimenti intende prendere?».

<sup>2</sup> Si possono al riguardo considerare soprattutto alcune descrizioni complete della procedura suggerita per portare a termine la trattazione di questi casi: NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [STATI UNITI], *Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State*, Washington 1995; J.A. ALESANDRO, *Dismissal from the Clerical State in Cases of Sexual Misconduct: Recent Derogations*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the Fifty-Sixth Annual Convention*, Atlanta, Georgia October 10-13, 1994, Washington 1994, pp. 28-67; JEROME E. PAULSON, *The Clinical and Canonical Considerations in Cases of Pedophilia: The Bishop's Role*, in «*Studia canonica*» 22 (1988) 77-124 [Appendix H. Proposed Procedure to Be Applied in Cases of Child Sexual Abuse by a Cleric, pp. 121-124]; J.P. BEAL, *Doing what One Can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct*, in «*The Jurist*» 52 (1992) 642-683; B.F. GRIFFIN, *The Reassignment of a Cleric who has been Professionally Evaluated and Treated for Sexual Misconduct with Minors: Canonical Considerations*, in «*The Jurist*» 51 (1991) 326-339.

<sup>3</sup> Cf, per esempio, sui molteplici aspetti della questione N.P. CAFARDI, *Stones Instead of Bread: Sexually Abusive Priests in Ministry*, in «*Studia Canonica*» 27 (1993) 145-172; FR.G. MORRISSEY, *The Pastoral and Juridical Dimensions of Dismissal from the Clerical State and of Other Penalties for Acts of Sexual Misconduct*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the Fifty-Third Annual Convention*, San Antonio, Texas October 14-17, 1991, Washington 1992, pp. 221-239. Più in generale cf N.J. RIGALI, *Church Responses to Pedophilia*, in «*Theological Studies*» 55 (1994) 124-139.

– Gli elementi principali che appaiono in gioco nel caso sono la buona fama del chierico, la difesa della giustizia, la salvaguardia dei fedeli dal ripetersi dei crimini.

La buona fama del chierico esigerebbe lentezza e riservatezza, finché le accuse non fossero provate. Normalmente il chierico non accetterà assolutamente provvedimenti provvisori proposti dall'autorità canonica che suonassero per lui stesso come implicita ammissione di colpevolezza.

La difesa della giustizia richiederebbe la maggiore celerità possibile per acclarare la verità, per rispetto all'onorabilità delle persone e delle istituzioni coinvolte.

La salvaguardia dei fedeli richiederebbe l'immediatezza della decisione sia per il timore di inquinamento delle prove, tramite ricatti, sia per il ripetersi dei crimini.

In questo difficilissimo frangente l'ordinamento canonico pone a disposizione dell'autorità canonica due principali soluzioni.

### **Il disposto combinato dei canoni 1044 § 2, 2° e 1041, 1°<sup>4</sup>**

Consideriamo anzitutto il testo dei canoni richiamati.

«Sono impediti di esercitare gli ordini [...] colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al canone 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato un perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine» (can. 1044 § 2, 2°).

«Sono irregolari a ricevere gli ordini [...] chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile [*inhabilis*] a svolgere nel modo appropriato [*rite*] il ministero [*ministerium*]» (can. 1041, 1°).

Il vescovo diocesano (o il superiore religioso) potrebbe emettere un decreto in cui dichiara l'impedimento del chierico a esercitare

<sup>4</sup> Per la proposta di questa soluzione cf NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [STATI UNITI], *Canonical Delicts...*, cit., pp. 14-15. La questione è stata affrontata anche da alcune sentenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: Sentenza definitiva, *Pittsburghen., Suspensionis*, 9 marzo 1993 [ma 31 ottobre 1992], *coram* MERCECA, (prot. n. 22571/91 C.A.), cit. in JOHN P. BEAL, *Too good to be true? A Response to Professor Woestman on the Interpretation of Canons 1041, 1° and 1044, § 2, 2°*, in «Monitor ecclesiasticus» 121 (1996) 456-460; Sentenza definitiva, *Pittsburghen., Restitutionis in integrum*, 24 giugno 1995, *coram* DAVINO, (prot. n. 22571/91 C.A.), cit. *ibid.*, 460-462; Sentenza definitiva, *Impedimenti ab ordinibus sacris exercendis*, 4 maggio 1996, *coram* DAVINO, pubblicata in «Il diritto ecclesiastico» 108 (1997) II, 15-20; Decreto particolare, *Exercitii ministerii sacerdotalis*, 25 marzo 1996 (prot. n. 24693/93 C.A.), pubblicato in «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 815-816, con nota di D. CITO, *ibid.*, 816-817. Queste pronunce del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, riferite solo per quanto già pubblicato, saranno citate d'ora in poi semplicemente con la sigla STSA e la data. La traduzione, se non è indicato diversamente, è nostra.

l'ordine sacro. Ciò avverrebbe sulla base dell'accertamento di una infermità psichica del chierico.

Qui nascono però non pochi interrogativi<sup>5</sup>.

Il primo attiene alle prove a disposizione in merito ai fatti addebitati al chierico. La prospettazione dell'infermità psichica a carico del chierico esime l'autorità canonica dall'investigazione onerosa e complessa dell'imputabilità morale e giuridica dei comportamenti del chierico al fine dell'inflizione di una pena, ma non esime la medesima autorità dalla verifica della veridicità delle accuse mosse, quanto ai fatti. Per la verità anche quest'ultima difficoltà potrebbe essere superata attraverso la considerazione che l'oggetto da provare nel caso è non già la verità dei comportamenti del chierico, ma la verità [= realtà] della sua infermità. E l'infermità può essere provata sia *a posteriori* dai comportamenti tenuti, ma pure *aliunde* può desumersi la infermità. Uno schizofrenico, per esempio, è malato prima ancora di porre in atto comportamenti dissociati, e la sua malattia può essere verificata tramite analisi di carattere psichiatrico o medico. È già un punto di grande rilievo stabilire che l'autorità canonica può agire anche senza aver necessariamente acclarato la verità dei fatti né l'imputabilità degli stessi.

Il secondo interrogativo attiene alle prove della infermità psichica. È chiaro che non ogni comportamento anomalo è patologico, ossia riferibile a una infermità o malattia del soggetto<sup>6</sup>. Questa impostazione neutralizzerebbe il principio della responsabilità personale. Si tratta di un principio talmente basilare che si presume: tocca a chi invoca l'infermità, come causa di un comportamento, dimostrarla, non già a chi ritiene il soggetto responsabile moralmente delle proprie azioni. Preoccupato di questo aspetto l'ordinamento canonico richiede la consultazione di periti, ossia di esperti in materia psicologica o psichiatrica. Il prescritto codiciale non sembra al riguardo particolarmente attento ai diritti del chierico. Se si sta al tenore verbale dei canoni 1044 § 2, 2° e 1041, 1°, risulta che l'autorità canonica competente:

– sceglie l'esperto in materia psicologica o psichiatrica;

<sup>5</sup> Si può portare l'attenzione esemplificativamente su alcune considerazioni di carattere nosologico in relazione alla pedofilia: J.E. PAULSON, *The Clinical...*, cit., 77-124; TH. DOYLE, *The Canonical Rights of Priest Accused of Sexual Abuse*, in «Studia canonica» 24 (1990) 335-356.

<sup>6</sup> «I giudici sottoscritti ritennero opportuno dichiarare di nuovo con assoluta gravità [= *iterum atque iterum severe*] che il comportamento disordinato in ambito sessuale non necessariamente né sempre dev'essere riferito a una infermità psichica o a un difetto, così che non si possa mai parlare di responsabilità morale o di grave colpa. Un giudizio dev'essere dato nei singoli casi, dopo aver tutto considerato. Anzi quand'anche la persona sia afflitta da infermità psichica, le permane l'obbligo grave di usare tutti i mezzi leciti possibili per curarsi e per evitare i comportamenti sessuali disordinati» (STSA, 4 maggio 1996, n. 2b).

– gli sottopone il materiale a propria disposizione. Non essendo possibile in alcun modo obbligare il chierico a sottoporsi a perizia psicologica o psichiatrica, qualora il chierico si rifiuti di prestarsi all'esame dell'esperto o sia per altre ragioni impossibile che si sottoponga, la perizia dovrà avvenire sugli atti a disposizione;

– acquisisce il parere, anche solo verbale, dell'esperto;

– rimane libera di agire secondo il proprio convincimento. «Il giudizio pertinente appartiene non già agli esperti, ma al solo vescovo. Egli, dopo aver certo consultato gli esperti, e dopo aver considerato attentamente le rimanenti circostanze (cf can. 1579 § 1), può legittimamente giungere alla conclusione» (STSA, 4 maggio 1996, n. 3; cf pure n. 6a). Gli esperti non sono chiamati a giudicare dell'inabilità del chierico a esercitare l'ordine sacro, «ma piuttosto dell'esistenza di una malattia mentale o di un certo disordine mentale» (STSA, 24 giugno 1995, n. 7). Rigorosamente parlando perciò il vescovo diocesano potrebbe procedere alla dichiarazione dell'impedimento anche in presenza di una perizia che neghi un'infermità psichica nel chierico, come pure potrebbe astenersi dalla dichiarazione dell'impedimento in presenza di una perizia che affermi l'infermità psichica del chierico. Sia nell'uno come nell'altro caso il vescovo diocesano dovrà motivare il dissenso dal parere dell'esperto.

Certamente l'autorità canonica è tenuta inoltre all'adempimento di tutte le richieste normative per l'emanazione di un atto amministrativo<sup>7</sup>. In specie, oltre alle condizioni sopra espresse e che devono condurre il superiore alla certezza morale dell'infermità psichica del chierico, si richiede che il decreto del vescovo abbia:

– la forma scritta;

– la motivazione espressa;

– la notificazione al chierico interessato (cf cann. 55-56).

Non appare dalla normativa canonica l'obbligo del superiore di ascoltare l'interessato: il can. 50 infatti sottopone questo importante passaggio alla condizione «*quantum fieri potest*», ossia «per quanto è possibile»; in poche parole è subordinato al giudizio discrezionale del superiore. L'equità vuole che la clausola accennata, nel caso, sia interpretata in senso stretto: solo un'impossibilità fisica o morale potrebbe permettere al superiore di non interpellare l'interessato, che potrebbe fornire fin da subito elementi per discernere se sia affetto

<sup>7</sup> Cf NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [STATI UNITI], *Canonical Delicts...*, cit., pp. 14-15; J.P. BEAL, *Doing what One Can...*, cit., pp. 672-673.

o no da infermità psichica. La medesima equità vuole senz'altro che eventuali elementi di giudizio forniti dal chierico, anche non interpellato, vengano presi in considerazione dal superiore<sup>8</sup>.

Si dovrebbe supporre che il sacerdote impedito di esercitare gli ordini sacri rimanga sospeso anche dagli uffici di cui sia investito; se parroco, dalla giurisdizione parrocchiale, nonché dall'ufficio di parroco. Al vescovo diocesano competerebbe nel caso nominare un amministratore parrocchiale.

Più problematico appare qui il giudizio sulla residenza: se il vescovo diocesano provvedesse a una residenza extraparrocchiale, il presbitero parroco, impedito di esercitare gli ordini sacri e sospeso dall'ufficio parrocchiale, dovrebbe obbedire<sup>9</sup>.

Il decreto del vescovo diocesano deve contestualmente provvedere al mantenimento economico del sacerdote impedito<sup>10</sup>.

Al chierico rimane la facoltà di ricorrere a norma del diritto (cf cann. 1732-1739) contro la dichiarazione di impedimento a esercitare gli ordini, prima alla Congregazione per il Clero e poi fino alla Sezione Seconda del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il ricorso non è però *in suspensivo*: la sospensione dev'essere richiesta appositamente al superiore cui si ricorre (cf can. 1736 §§ 2-3).

<sup>8</sup> In STSA, 9 marzo 1993, il chierico aveva fornito un controparere di carattere psicologico, di cui il vescovo non aveva tenuto conto, agendo senza sciogliere con motivazioni la contraddittorietà dei referti psicologici, l'uno fornito dal chierico interessato, l'altro dall'esperto di nomina vescovile.

<sup>9</sup> A questo punto, e non prima, dovrebbe porsi la questione dell'eventuale proposta del vescovo diocesano al chierico di sottoporsi a una terapia, che gli permetta di recuperare la salute psicologica. Non prima, si diceva, poiché potrebbe facilmente apparire una sorta di ricatto («Se non accetti la terapia, ti dichiaro inabile») e la dichiarazione di inabilità una punizione. Ma la proposta non va fatta prima anche perché l'inabilità è solamente dichiarata, ma in realtà opera *ipso facto*. Perciò delle due l'una: o è infermo e allora dev'essere dichiarato inabile, anche se accetti liberamente di curarsi; oppure non è infermo e allora può liberamente rifiutarsi di sottoporsi a quella determinata terapia proposta e non può essere dichiarato inabile: cf STSA, 9 marzo 1993. Non appare pertanto condivisibile, almeno *prouti sonat*, l'affermazione secondo cui «in presenza di fatti che potrebbero comportare una non idoneità a svolgere determinati compiti o uffici od anche ad un impedimento ad esercitare gli ordini sacri ai sensi del c. 1044 § 2, 2°, il Vescovo ha senz'altro la possibilità di far sottoporre il presbitero ad accertamenti, anche clinici, del caso; il rifiuto da parte del presbitero può comportare motivo di rimozione dall'ufficio» (D. CIRO, [nota], cit., 817). Anzitutto andrebbe adeguatamente distinta la fattispecie del can. 1044 § 2, 2° da quella della non idoneità a uffici. Solo quest'ultima sembra comportare alla fine la rimozione. Il rifiuto inoltre di sottoporsi a esami clinici, come pure a terapie, può essere solo *un elemento* che entra nella formazione della certezza morale del vescovo che il chierico sia affetto da infermità. Non può essere l'elemento determinante, in quanto la certezza dell'infermità in ordine al can. 1044 § 2, 2° dovrà essere acquisita *aliunde*. Anche qui la perizia psicologica dev'essere piuttosto vista in ordine alla possibilità di scagionamento del chierico, cioè alla possibilità di dimostrare la sua salute (cf, in contesto analogo, G. PAOLO MONTINI, *L'Ordine sacro*, in AA.VV., *La funzione di santificare della Chiesa. XX Incontro di Studio Passo della Mendola - Trento. 5 luglio - 9 luglio 1993*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1995, 153-154).

<sup>10</sup> Cf NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [STATI UNITI], *Canonical Delicts...*, cit., p. 14; J.E. PAULSON, *The Clinical...*, cit., p. 107.

Il percorso del ricorso si prospetta certamente lungo e defaticante per il chierico.

Tale decreto del vescovo diocesano può essere ritirato in ogni momento, dopo aver consultato un perito.

«Troppo bello per essere vero»<sup>11</sup>

Con questa pittoresca espressione idiomatica il prof. William H. Woestman, O.M.I., bolla il ricorso al combinato disposto dei canoni 1044 § 2, 2° e 1041, 1°, per risolvere i casi di chierici accusati di crimini di pedofilia<sup>12</sup>. Non sembrerebbe vero infatti che l'ordinamento canonico, il quale pone ostacoli tanto gravi nel risolvere il caso dei sacerdoti accusati di pedofilia attraverso il ricorso alla dimissione dallo stato clericale<sup>13</sup>, poi permetta, senza gravi adempimenti normativi, il raggiungimento di un fine assai simile, attraverso l'applicazione dei canoni 1044 § 2, 2° e 1041, 1°.

Secondo questo autore i canoni citati permetterebbero solo l'esclusione dalla celebrazione liturgica dei sacramenti, e in specie dell'eucaristia, per quei sacerdoti che per pazzia o altra infermità di carattere psichico non fossero in grado di porre validamente tali atti<sup>14</sup>.

Gli risponde un canonista statunitense, John P. Beal, secondo il quale i canoni citati permetterebbero l'esclusione dal(l'esercizio del)

<sup>11</sup> Cf W.H. WOESTMAN, *Too good to be true: A Current Interpretation of Canons 1041, 1° and 1044, § 2, 2°*, in «Monitor ecclesiasticus» 120 (1995) 619-629. «This easy solution to a most difficult problem seems "to be too good to be true." [!] I maintain that this is the case. It is too good to be true; it is, in fact, a faulty interpretation of cc. 1041, 1° and 1044, § 2, 2°» (ibid., p. 621). Cf pure ID., *Restricting the Right to Celebrate the Eucharist*, in «Studia canonica» 29 (1995) 162-171.

<sup>12</sup> Si prescinde qui dal fatto che normalmente questa "soluzione" non mette al sicuro la diocesi dalle richieste di risarcimento per eventuali "ricadute" dello stesso chierico che continua a godere comunque dello stato clericale (cf N.P. CAFARDI, *Stones Instead of Bread...*, cit., pp. 160-166).

<sup>13</sup> Le oggettive difficoltà sostanziali e procedurali per la dimissione dallo stato clericale di chierici accusati di pedofilia, portarono l'episcopato statunitense a rivolgere con insistenza alla Santa Sede la richiesta che concedesse la facoltà di dimettere dallo stato clericale con procedimento amministrativo. La richiesta fu attentamente esaminata attraverso varie commissioni (cf, per esempio, CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *La "Plenaria" della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti. Roma 21-26 gennaio 1991*, in «Notitiae» 27 [1991] 64-65; EAD., *Visita "ad Limina" nel 1993 (II)*, ibid. 29 [1993] 708-713). Alla fine si giunse però a un indulto di contenuto molto limitato (riduzione della prescrizione per i reati di pedofilia) concesso dal Sommo Pontefice sotto forma di rescritto in data 25 aprile 1994: cf CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the Fifty-Sixth Annual Convention...*, cit., p. 63.

<sup>14</sup> «If a priest does not suffer from a psychological infirmity that makes him incapable of rite (as explained above) celebrating the Eucharist and the other sacraments, i. e., exercising the ministerial priesthood in the strict sense, he cannot be prohibited from exercising it in virtue of canon 1041, 1° and 1044, § 2, 2°» (W.H. WOESTMAN, *Too Good To Be True...*, cit., p. 628).

ministero sacerdotale di quei sacerdoti che per infermità di carattere psichico fossero inabili a svolgere le varie funzioni sacerdotali<sup>15</sup>.

Le sentenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prendono posizione sulla divergenza interpretativa, ma non sembra in modo assolutamente univoco.

I principali argomenti addotti e contraddetti sono i seguenti:

– *il concetto di ministero*. Secondo Beal non è possibile interpretare dopo il concilio Vaticano II il concetto di ministero sacerdotale come limitato alle celebrazioni liturgiche. Esso deve senz'altro comprendere anche le funzioni di insegnamento e di guida della comunità cristiana. STSA, 4 maggio 1996, sembra confermare questa interpretazione postconciliare di ministero sacerdotale, desumendone il concetto sia dal can. 1008 sia dal can. 256 § 1: «L'adempimento del sacro ministero perciò comporta non solo la celebrazione dei sacramenti, ma richiede inoltre il compimento dei compiti di insegnare e di reggere» (n. 3)<sup>16</sup>. L'argomento addotto però non appare conclusivo, in quanto il concetto di ministero dev'essere rapportato al contesto specifico dei canoni interessati, che attengono all'irregolarità o all'impedimento di ricevere o esercitare gli ordini sacri ricevuti. In un certo modo appare su questa linea STSA, 9 marzo 1993: «Il sacerdote che sia considerato dal suo Ordinario inidoneo a ricevere un ufficio, non per questo è inidoneo ad esercitare gli Ordini sacri, a meno che non ci siano altre ragioni che persuadano diversamente» (n. 6)<sup>17</sup>;

– *il concetto di infermità psichica*. Mentre Beal preferisce adoperare il concetto di infermità psichica che la giurisprudenza ha evidenziato in ambito matrimoniale, soprattutto in merito al capo di nullità per incapacità ad assumere e ad adempiere gli oneri essenziali del matrimonio (cf can 1095, 3°), Woestman resta più legato al concetto di infermità psichica nel contesto delle irregolarità e impedi-

<sup>15</sup> «Since the irregularity and impediment established by canons 1041 and 1044 are not limited to a person's ability to act validly in liturgical functions, particular attention needs to be paid to his ability to carry out properly the pastoral function of gathering the family of God in the name of the bishop into one fellowship and fostering the development of the Body of Christ» (J. P. BEAL, *Too Good To Be True?*..., cit., pp. 454-455).

<sup>16</sup> In forma pressoché analoga anche STSA, 24 giugno 1995: «[...] Eucharistiam celebrare, quod strictu quidem sensu, haud aequat notionem ministerii sacerdotalis vel ordinis exercitii, quamvis, uti par est, semper sit et maneat sacerdotalis actio» (n. 4).

<sup>17</sup> La stessa sentenza annotava che l'esercizio del ministero sacerdotale avviene in virtù degli ordini sacri e non per concessione del vescovo diocesano. Si potrebbe qui ricordare che mentre l'ordinazione sacra conferisce la *potestas ordinis*, in merito all'ambito ministeriale dell'insegnamento e della giurisdizione, conferisce solo i *munera*, esercitabili solo dopo la concessione della *missio canonica*. In questa linea medesima la sentenza annotava che non si può discriminare fra ministero esercitabile in pubblico e in privato.

menti agli ordini sacri ereditato dalla analoga normativa del Codice del 1917;

– *il significato di “inhabilitas”*. Mentre Woestman sembra identificare *inhabilitas* con *incapacitas*, Beal dimostra un uso più variato nella terminologia del Codice vigente, a partire, per esempio, dal concetto di impedimento matrimoniale;

– *il significato dell'avverbio “rite”*. Secondo Woestman l'avverbio si riferirebbe propriamente all'ambito “rituale”<sup>18</sup>; Beal e STSA, 4 maggio 1996, mostrano un uso più vasto e variegato del medesimo termine nello stesso Codice di diritto canonico.

La disputa non appare chiusa, se la stessa giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha conosciuto sfumature diverse sull'argomento. Anche gli elementi di giudizio adottati per l'una e per l'altra tesi, come pure le controdeduzioni, non appaiono conclusivi.

Si tratta in realtà, a mio giudizio, di una interpretazione estensiva del prescritto codiciale, che, pur leggendo correttamente i singoli termini verbali, non li considera adeguatamente nel contesto: «Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto» (can. 17). E in concreto il contesto è singolare: «*De irregularitatibus aliisque impedimentis*».

La disputa mostra all'evidenza il pericolo prossimo di abusi cui si presta l'applicazione del disposto combinato dei canoni 1044 § 2, 2° e 1041, 1° nel caso di sacerdoti accusati nell'ambito della pedofilia<sup>19</sup>.

Il vescovo diocesano potrebbe pensare “di prendere tempo” di fronte ad accuse mosse a un sacerdote, dichiarandolo affetto da infermità psichica e pertanto impedito a esercitare l'ordine sacro, dopo aver sentito un esperto.

L'eventuale “leggerezza” del vescovo diocesano nell'emettere una simile dichiarazione gli darebbe sì qualche anno di tempo di “respiro”<sup>20</sup>, ma lo esporrebbe non solo a compiere un'ingiustizia nei

<sup>18</sup> «L'avverbio “rite” [...] riguarda piuttosto la “ritualità”, cioè il compimento e l'adempimento corretto per la valida celebrazione degli atti posti in forza dell'ordine stesso. Di fatto la causa per cui il soggetto è inidoneo è di natura psichica [...] colpisce cioè le facoltà della psiche, l'intelligenza o la volontà» (V. DE PAOLIS, *Delitti contro il sesto comandamento*, in «Periodica de re canonica» 82 (1993) 311-312). L'A. può pertanto escludere dall'applicazione del canone la «persona che abbia eventualmente commesso dei delitti di omosessualità» (*ibid.*, p. 312).

<sup>19</sup> È la medesima conclusione cui giunge, dopo una lunga esegesi dei termini dei canoni, P.R. LAGGES, *The Use of Canon 1044, § 2, 2° in the Removal of Parish Priests*, in «Studia canonica» 30 (1996) 31-69.

<sup>20</sup> Tanto tempo infatti impiegherebbe il sacerdote a ottenere un pronunciamento definitivo sul suo caso. Se anche solo si osservano le date della vicenda conclusa con STSA, 24 giugno 1995, se ne può ave-

confronti di un figlio e fratello, ma anche a rispondere dei danni procurati, nel caso la leggerezza configurasse una negligenza o, peggio, un dolo (cf can. 128).

### I provvedimenti cautelari permessi dal canone 1722<sup>21</sup>

Consideriamo anche in questo caso prima di tutto il testo del canone.

«L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale» (can. 1722).

Si tratta di un canone molto ampio nelle concessioni. Permette di intervenire immediatamente, incidendo in maniera efficace e profonda, nella condizione giuridica e di fatto del chierico coinvolto in accuse.

La *ratio* del canone riposa sulla necessità di intervenire celermente e cautelativamente nelle more di un processo penale, il quale può protrarsi per lungo tempo a causa di esigenze molto rigide sia sul piano probatorio sia sul piano della presunzione di innocenza dell'imputato.

La prima condizione posta all'applicazione del canone sta nell'instaurazione di un processo penale. L'Ordinario può intervenire in ogni stadio del processo penale, ma di un processo penale incominciato deve trattarsi.

A questo riguardo si pongono le seguenti condizioni:

– l'Ordinario abbia svolto personalmente o tramite una persona idonea una prudente indagine sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità (cf can. 1717 § 1). Questa condizione non è assolutamente necessaria: qualora l'Ordinario giudichi l'indagine assolutamente superflua, può ometterla (cf can. 1717 § 1);

re un'idea. La dichiarazione del vescovo diocesano potrebbe essere del 1990; l'introduzione presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è del 1991; la prima sentenza favorevole al sacerdote è del 1993; la successiva sentenza che ribalta la situazione è del 1995. La vicenda processuale non è durata meno di cinque anni.

<sup>21</sup> Per la proposta di questa soluzione cf NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [STATI UNITI], *Canonical Delicts...*, cit., p. 29-30; J.E. PAULSON, *The Clinical...*, cit., pp. 106-107.

– l'Ordinario ritenendo opportuno il processo penale, trasmetta gli atti dell'indagine effettuata o gli elementi in suo possesso che hanno reso superflua l'indagine, al promotore di giustizia, cui spetta di presentare al giudice il libello di accusa (cf can. 1721 § 1). Il libello deve contenere gli stessi elementi essenziali del libello che chiede l'introduzione di una causa di nullità, adattato alla materia penale;

– l'imputato deve essere stato citato. È con la citazione infatti che la lite incomincia (cf can. 1512, 5°). Il libello d'accusa dovrà essere stato accettato dal giudice. La citazione dovrà essere stata notificata all'imputato;

– il promotore di giustizia dovrà essere stato ascoltato.

Ancorché l'elenco delle condizioni sembri articolato e impegnativo, in realtà, se la materia lo permette, esso può esaurirsi nel giro di pochissimi giorni, anche all'interno di una stessa giornata se le condizioni di fatto sono favorevoli.

I provvedimenti previsti dal canone sono diversi. Possono riguardare l'attività propria del chierico, oppure la sua persona fisica o la sua attività di fedele.

Per quanto attiene alla sua attività si prevede la:

- esclusione da un ministero sacro;
- esclusione da un ufficio;
- esclusione da un compito.

In questi casi non si è di fronte a una sospensione (in quanto pena) e neppure al ritiro di una facoltà concessa (cf cann. 764 e 974 § 1)<sup>22</sup>, bensì a un provvedimento cautelare che sottrae al chierico l'esercizio di una sua attività. Nel caso dell'esclusione da un ufficio il superiore provvederà al medesimo ufficio tramite un amministratore.

Per quanto attiene alla persona fisica si prevede la:

- imposizione di un luogo o territorio entro cui dimorare;
- proibizione di dimorare in un luogo o territorio.

Per quanto attiene alla sua attività di fedele si prevede la proibizione di partecipare pubblicamente alla messa.

I provvedimenti sono provvisori in quanto decadono al termine del processo penale e ogniquale volta durante il processo ne cessi la causa motiva.

I provvedimenti devono essere scritti, motivati e notificati a norma del diritto.

<sup>22</sup> Queste facoltà potrebbero a questo punto del processo essere ritirate con provvedimento amministrativo, anzi, secondo alcuni autori, dovrebbero essere ritirate (cf J.E. PAULSON, *The Clerical...*, cit., p. 123).

I provvedimenti hanno carattere amministrativo e non penale. Sono passibili di ricorso<sup>23</sup> a norma del diritto (cf cann. 1732-1739), fino alla Sezione Seconda del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il ricorso non è però *in suspensivo*: la sospensione dev'essere richiesta appositamente al superiore cui si ricorre (cf can. 1736 §§ 2-3).

I ricorsi non sospendono il processo penale.

*Nel processo penale o anche durante la fase investigativa previa?*

La pinguità del provvedimento e la sua auspicabilità nell'ambito di sacerdoti accusati di pedofilia, ha sottoposto il prescritto del canone 1722 a sollecitazioni interpretative, tese ad ampliarne il tempo di applicazione. Si tratterebbe di verificare l'esistenza nel diritto canonico dell'istituto della cosiddetta "sospensione amministrativa", già presente e operante giuridicamente in molti settori della società civile qualora si diffondano accuse su funzionari o responsabili e finché duri l'investigazione.

Secondo alcuni autori i provvedimenti cautelari del can. 1722 potrebbero essere applicati anche nel caso di processo penale amministrativo<sup>24</sup>.

Altri autori vorrebbero addirittura poter estendere l'applicazione del prescritto di questo canone a ogni caso di semplice accusa rivolta verso un chierico, quasi un armamentario a disposizione del vescovo ogni volta che lo ritenga opportuno, dopo aver avviato un'indagine previa<sup>25</sup>.

Le principali ragioni addotte attengono a una interpretazione del canone che tenga conto del fine della legge (cf can. 17), che lo stesso canone esprime nel suo *incipit*: «*Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum*». Sarebbe proprio nel corso della indagine previa che si sentirebbero già le esigenze e l'urgenza degli obiettivi che lo stesso canone menziona. Da qui l'esigenza di un'interpretazione dei termini del canone, nonché del suo contesto immediato, che permetta l'estensione della

<sup>23</sup> Non vi era ricorso contro questi provvedimenti cautelari nel Codice del 1917 (cf can. 1958).

<sup>24</sup> Cf NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [STATI UNITI], *Canonical Delicts...*, cit., p. 29; J.E. PAULSON, *The Clinical...*, cit., p. 106; J. P. BEAL, *Administrative Leave: Canon 1722 Revisited*, in «*Studia canonica*» 27 (1993) 311, nota 50.

<sup>25</sup> Cf B.F. GRIFFEN [ma GRIFFIN], *Canon 1722 Imposition of Administrative Leave Against an Accused*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1988*, a cura di William A. Schumacher - J. James Cuneo, Washington 1988, pp. 103-108. Alcune diocesi statunitensi (Chicago - Sioux City) hanno emanato disposizioni generali in tal senso.

applicabilità. Quanto meno si tratterebbe di un *dubium iuris*, che permetterebbe questa prassi estensiva, fintantoché non intervenisse un'interpretazione autentica.

Una corretta interpretazione del canone 1722 deve tener conto, con il dato testuale e contestuale del prescritto codiciale<sup>26</sup>, della normativa del Codice del 1917 (cf cann. 1956-1958), della dottrina che la interpretava (cf can. 6 § 2), nonché dei criteri che hanno retto la nuova codificazione in materia penale<sup>27</sup>. Tutti questi elementi concorrono a escludere che i provvedimenti di cui al canone 1722 possano applicarsi semplicemente durante l'investigazione previa. Si richiede senz'altro che il processo penale sia incominciato o stia per incominciare<sup>28</sup>.

La diatriba interpretativa anche in questo caso tradisce la volontà di estendere un rimedio che il Codice prevede come limitato e provvisorio per renderlo capace di risolvere una emergenza che si verifica con la diffusione di accuse contro un sacerdote. Una interpretazione estensiva del canone 1722, come anche una sua paventata e qua o là attuata riformulazione a livello di diritto diocesano<sup>29</sup>, potrebbe camuffare sotto la forma di un provvedimento amministrativo una pena da infliggersi con tutte le normative proprie del diritto processuale penale, o addirittura una pena perpetua.

## Conclusione

Si avverte nella problematica affrontata e nelle soluzioni giuridiche prospettate la sollecitudine verso il bene comune, verso la tutela del bene dei singoli fedeli, molte volte deboli vittime.

Di fronte a questo la normativa codiciale appare impari.

<sup>26</sup> Si dovrebbe, per esempio, almeno considerare che il canone 1717 § 2 impone che l'indagine previa non metta in pericolo la buona fama di alcuno. Ben difficilmente infatti le misure cautelari del can. 1722 potrebbero ottemperare a questo prescritto qualora siano anticipate alla fase previa di indagine.

<sup>27</sup> Cf J.P. BEAL, *Administrative Leave...*, cit., pp. 293-320; cf pure ID., *Doing what One Can...*, cit., pp. 661-663.

<sup>28</sup> Beal concede al massimo (sulla base testuale e in riferimento alla normativa precedente) che i provvedimenti di cui al can. 1722 possano essere imposti dopo la conclusione della investigazione previa e dopo il decreto dell'Ordinario che decide per la celebrazione del processo penale, ma anche prima che il processo penale formalmente incominci con la citazione e la comparizione dell'accusato. Se infatti l'accusato prima del decreto dell'Ordinario è stato citato (cf can. 50) e gli è stato accordato un iniziale ascolto, ancorché extragiudiziale, i provvedimenti di cui al canone 1722 potrebbero essere aggiunti al decreto che avvia il processo penale. Sarebbero infatti verificate le condizioni procedurali di cui al can. 1722: ascoltare il promotore di giustizia e aver citato l'accusato.

<sup>29</sup> Cf J.P. BEAL, *Administrative Leave...*, cit., pp. 316-318. L'A. ammette comunque che il diritto particolare (diocesano) possa prescrivere (tramite una legge) una forma di "sospensione amministrativa", da applicarsi automaticamente al primo apparire di accuse odiose verso un chierico. Si chiede però seriamente «*whether particular law should do so*» (*ibid.*, p. 316).

Forse questa impressione non considera sufficientemente la necessaria tutela dell'imputato, probabilmente sotto la pressione di opinioni pubbliche che, a comando di ben orchestrate campagne dei *mass media*, amplificano accuse e/o estremizzano emotivamente la gravità ora di questo ora di quel delitto. Forse la stessa prospettazione della questione avviene in termini cari alla canonistica statunitense (contrapposizione tra il bene della Chiesa e "lettura" della normativa canonica), ma non sufficientemente fondati, poiché la vera contrapposizione o tensione è tra i diritti dei soggetti e le esigenze della giustizia: fra questi termini l'ordinamento canonico è chiamato a trovare un percorso equilibrato. Non si tratta cioè di raggiungere o tendere a un fine, rallentando fra le *chicanes* di un Codice di diritto canonico, ma di saper leggere le norme canoniche, anche processuali, come rappresentative di valori e poste a salvaguardia delle persone e dei medesimi valori.

Rimedio giuridico alla problematica accennata è sì l'interpretazione del dato normativo, senza stravolgerlo, ma ancor più una produzione normativa più pronta a livello universale e particolare e un'applicazione pronta e puntuale del prescritto normativo.

G. PAOLO MONTINI  
*Via Bollani, 20*  
*25123 Brescia*